



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giovanni Liberati - Presidente -

Vittorio Paziienza – Relatore -

Cinzia Vergine

Silvia Badas

Maria Sabina Calabretta

Sent. n. sez. 648/2026

UP – 01/04/2026

R.G.N. 41453/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa il 24/06/2025 dalla Corte d’Appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [REDACTED] (per i [REDACTED] e lo [REDACTED]
avv. [REDACTED] (per il [REDACTED] e [REDACTED] e avv. [REDACTED] (per

Firmato Da: GIOVANNI LIBERATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43c7b3db9eb1a35b - Firmato Da: VITTORIO PAZIENZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1e9380091eaf520d
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797



■■■■■ ■■■■■ e ■■■■■ ■■■■■ che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/06/2025, la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Venezia, in data 19/01/2023, con la quale – per quanto qui rileva – gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 603-bis cod. pen., e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritti nelle qualità rispettivamente specificate in rubrica.

In particolare, la Corte d'Appello: quanto a ■■■■■■ e a ■■■■■■ ha confermato la condanna per il reato di sfruttamento (capo D) a soli tre lavoratori, escludendo l'aggravante del numero delle persone, e ha confermato la condanna per il delitto di dichiarazione fraudolenta (capo G) con esclusione delle fatture emesse dalla ■■■■■■ s.r.l., e – quanto al resto – dei fatti commessi fino al 24/06/2015, dichiarati estinti per prescrizione; quanto a ■■■■■■ ■■■■■■ e ■■■■■■ ■■■■■■ ha confermato la condanna per la sola dichiarazione fraudolenta di cui al capo C, assolvendo i predetti dall'imputazione di sfruttamento sub A; quanto a ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ e ■■■■■■ ■■■■■■ ha confermato la condanna in relazione allo sfruttamento di cui ai capi H e L ai lavoratori precisati in dispositivo, escludendo l'aggravante contestata, nonché in relazione alla dichiarazione fraudolenta di cui al capo K con esclusione delle fatture emesse dalla ■■■■■■ s.r.l., e – quanto al resto – dei fatti commessi fino al 24/06/2015, dichiarati estinti per prescrizione; quanto a ■■■■■■ ■■■■■■ e ■■■■■■ ■■■■■■ ha confermato la condanna per lo sfruttamento di cui al capo L per due lavoratori, e per la dichiarazione fraudolenta di cui al capo N.

2. Ricorrono per cassazione con unico atto ■■■■■■ e ■■■■■■ a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di sfruttamento, con riguardo all'accertamento dello stato di bisogno dei lavoratori assunti in condizione di sfruttamento. Si censura il riferimento alla "condizione di stranieri" valorizzata dalla Corte d'Appello quale elemento dimostrativo dello stato di bisogno, senza alcun altro approfondimento al riguardo; si deduce inoltre l'illogicità dell'assunto per cui la necessità di lavorare, anche per il sostentamento dei familiari, darebbe luogo ad una situazione di "grave inferiorità del lavoratore" di cui i ricorrenti avrebbero approfittato.



2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. Si censura la totale assenza di motivazione in ordine alla consapevolezza, in capo ai ricorrenti, dello stato di bisogno del lavoratore.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per lo sfruttamento di [REDACTED] e [REDACTED]. Si censura la sentenza per non aver la Corte considerato che la posizione dei predetti lavoratori era sostanzialmente sovrapponibile (assunzione per un solo mese quanto al primo, mancanza di uno stato di bisogno quanto al secondo) quella di [REDACTED] in relazione al quale gli imputati erano stati assolti.

3. Ricorrono per cassazione con unico atto [REDACTED] e [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge con riferimento alle chiamate in correità di [REDACTED] e [REDACTED]. Si censura: la sottovalutazione delle reiterate modifiche, nelle dichiarazioni e nei successivi memoriali di [REDACTED] circa la totale o parziale falsità della fattura contestata al capo C); l'assenza di autonoma conoscenza dei fatti da parte del padre [REDACTED] con conseguente circolarità dei contributi dichiarativi; l'erronea inclusione della [REDACTED] s.r.l. (coinvolta per una sola fattura) nel novero di società per cui il sistema delle false fatture era rodato.

3.2. Vizio di motivazione con riferimento ai riscontri estrinseci. Si evidenzia che non vi erano prove della retrocessione della somma portata in fattura, dopo la trattenuta del 15-16% come riferito dal [REDACTED] avendo la stessa Corte chiarito che non vi era perfetta corrispondenza – nel computo complessivo dell'attività illecita descritta dal dichiarante – tra il totale delle somme indicate in fattura e quello dei bonifici e dei prelievi funzionali alla parziale restituzione. Si censura poi il richiamo alle dichiarazioni dell'impiegata [REDACTED] (che non aveva menzionato la società dei ricorrenti), mentre la difficoltà incontrata da [REDACTED] nel ricondurre l'importo della fattura ad una specifica attività svolta dal [REDACTED] per la [REDACTED] poteva al più costituire un elemento di sospetto. Per altro verso, si rileva che l'assoluzione dei ricorrenti dall'accusa di sfruttamento di cui al capo A) faceva cadere anche il "movente" alla base della creazione delle false fatture, indicato in via generale dalla Corte territoriale nell'intento di creare "fondi neri" con cui pagare i dipendenti "globalisti". Si sottolinea inoltre che era stata la stessa Corte d'Appello ad osservare che non vi era prova della restituzione delle somme, pur considerate il presupposto delle false fatturazioni.

3.3. Vizio di motivazione con riferimento all'effettivo ruolo svolto da [REDACTED]. Si censura la sentenza per essersi la Corte limitata a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali relativi alla posizione di garanzia dell'amministratore



di diritto, senza approfondire il tema della consapevole volontà di contribuire alle finalità dell'amministratore di fatto.

4. Con ricorsi dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nonché (quanto ai soli capi L e N) [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità:

4.1. Con riferimento all'art. 603-bis, si censura la mancanza di motivazione circa la consapevolezza dello stato di bisogno, e l'approfittamento di tale stato da parte dei ricorrenti: risultando all'evidenza inidoneo, ad avviso dei ricorrenti, l'assunto della Corte secondo cui doveva "supporsi" che la conoscenza dell'"origine straniera" dei lavoratori, assunti a condizioni di sfruttamento, consentiva di concludere nel senso di un consapevole approfittamento di tale stato.

4.2. Con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dei [REDACTED] [REDACTED] si lamenta la mancata considerazione, nella valutazione della sua attendibilità, delle "inversioni di rotta" del dichiarante in ordine all'entità delle false fatturazioni; si censura inoltre la valorizzazione del contributo di [REDACTED] [REDACTED] prive di autonomia e generiche, mentre gli espedienti per mascherare le retrocessioni, i bonifici su conti esteri ecc. non riguardavano i membri della famiglia [REDACTED] così come i consistenti prelievi dei [REDACTED] [REDACTED] erano privi di valenza individualizzante.

5. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per il loro carattere reiterativo e la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere perciò rigettati.

2. Le odierne impugnazioni hanno ad oggetto una "doppia conforme" di condanna (salvo quanto già indicato in precedenza, e quanto si preciserà tra breve) per una serie di reati di sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis cod. pen.) e di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) emersi grazie all'attività investigativa che aveva preso le mosse dalle ampie dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [REDACTED] consulente del lavoro ed amministratore o comunque *dominus* di alcune società (dichiarazioni cui si sarebbero aggiunte quelle - di analogo tenore - rese dal padre [REDACTED] [REDACTED])

Basti qui accennare, in estrema sintesi, al fatto che, dalle concordi ricostruzioni dei giudici di merito, emerge che il [REDACTED] si era autoaccusato di condotte illecite svolte in favore di alcuni soggetti albanesi (gli odierni ricorrenti) che, attraverso le società da loro amministrate o comunque controllate, agivano



in regime di monocommittenza per [REDACTED] s.p.a., alla quale assicuravano la somministrazione a basso o bassissimo costo della manodopera (per lo più cittadini extracomunitari) necessaria per la prosecuzione dell'attività nei cantieri, ormai in gran parte "esternalizzata" da [REDACTED] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Tale illecita "vicinanza professionale" del [REDACTED] agli odierni ricorrenti (e alle società ad essi riferibili) si era concretizzata su due fronti, corrispondenti alle fattispecie incriminatrici formulate dall'accusa.

2.1. Da un lato, accanto all'abuso del sistema della "paga globale" (in astratto lecito, ma qui utilizzato per conferire parvenza di legalità ad una determinazione unilaterale della retribuzione, di regola pari a 7 Euro onnicomprensivi, con esclusione quindi di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario ecc.: cfr. pag. 7), viene in rilievo la sistematica predisposizione di buste paga "idonee ad ingenerare l'apparenza falsa di una maggiore retribuzione rispetto a quella effettivamente erogata in una all'apparenza falsa di un numero di ore lavorate inferiore a quelle realmente prestate" (cfr. pag. 6), alla quale si aggiungevano altre accortezze idonee a fornire apparenza di liceità (nella scelta degli strumenti contrattuali, ecc.).

A sostegno dell'impianto accusatorio - riscontrato in maniera significativa, anzitutto, dalla documentazione extracontabile rinvenuta a seguito delle perquisizioni - era emersa anche la c.d. "forzosa 'retrocessione' in contanti da parte dei lavoratori di parte della retribuzione, corrisposta in misura apparentemente regolare, quale espediente volto ad occultare il dato di realtà costituito da un salario pari o inferiore ai sette Euro7/ora 'onnicomprendivo', di fatto sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato" (cfr. pag. 11)

2.2. D'altro lato, il [REDACTED] aveva ammesso integralmente le proprie responsabilità in ordine sia all'emissione, nei confronti delle società riferibili ai ricorrenti (utilizzando proprie società-schermo, oppure agendo quale libero professionista) di numerose fatture per operazioni inesistenti, sia anche alla successiva "retrocessione" delle somme portate dalle fatture alle società destinatarie, previo trattenimento di una "provvigione": operazioni che avevano consentito alle società, amministrate di diritto o di fatto dagli odierni ricorrenti, di indicare elementi passivi fittizi nelle rispettive dichiarazioni a scopo di evasione (cfr. pag. 17 segg.).

Anche in questo caso, l'analisi della documentazione extracontabile rinvenuta aveva consentito, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, di acquisire importanti riscontri anche in ordine alle operazioni di retrocessione (cfr. pag. 19).

2.3. Prima di esaminare il contenuto delle doglianze prospettate dai vari ricorrenti, è opportuno porre in evidenza che il parziale accoglimento dei motivi di



appello relativi alle imputazioni di sfruttamento è stato determinato non dall'emersione di criticità "strutturali" dell'impianto accusatorio, ma dal fatto che la Corte territoriale ha accolto una interpretazione dell'art. 603-bis cod. pen. improntata ad un marcato rigore, con particolare riguardo alla individuazione dei soggetti vittime dello "sfruttamento" punito dalla predetta norma incriminatrice.

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte veneziana (pag. 42 seg.) ha escluso di poter ricomprendere in tale novero le persone che non erano state assunte a sommarie informazioni, ritenendo insufficiente il fatto che costoro avessero in precedenza fatto richiesta di asilo o di protezione internazionale, ovvero fossero in attesa del permesso di soggiorno o del suo rinnovo.

Nella medesima prospettiva, con riferimento alla "paga globale", la Corte d'Appello ha affermato (pag. 44 seg.) che il mero riferimento ai 7 Euro netti orari non poteva in sé integrare la condizione di sfruttamento, anche se comprendente le voci di tfr, ferie e tredicesima: condizione invece ravvisabile nelle fattispecie in cui la paga globale comprendeva ulteriori voci retributive previste dai contratti collettivi applicabili, ovvero ancora "quando fossero state richieste retrocessioni di denaro, tali da indurre a ritenere che la paga, in concreto, sia stata ben inferiore anche agli emolumenti previsti dal CCNL" (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata).

3. Tanto premesso, ed iniziando dalla posizione di [REDACTED] e [REDACTED] (che hanno censurato la sentenza solo con riguardo allo sfruttamento dei lavoratori di cui al capo D, e non anche quanto alla dichiarazione fraudolenta sub G), i motivi di ricorso appaiono infondati.

3.1. Con riferimento ai primi due ordini di doglianze, deve in primo luogo osservarsi che la sussistenza dell'accertamento dello stato di bisogno è stata censurata per il riferimento, contenuto in sentenza, alla "condizione di stranieri" delle persone offese.

Il rilievo non può essere condiviso, perché tale locuzione di sintesi – effettivamente passibile, in astratto, di essere interpretata in senso genericamente estensivo – deve essere letta unitamente a quanto precisato dalla Corte d'Appello, e qui poc'anzi riportato (cfr. *supra*), in ordine alla rigorosa individuazione dei parametri considerati per parlare di "sfruttamento" dei lavoratori dipendenti dalle società dei ricorrenti. Proprio con riferimento al capo D, tra l'altro, la condanna è stata esclusa con riferimento a tutti i lavoratori non assunti a sommarie informazioni (con conseguente esclusione, nei confronti dei ricorrenti, dell'aggravante speciale relativa al numero delle persone).

A quei rigorosi parametri la Corte territoriale ha mostrato di riferirsi, valorizzando le dichiarazioni dei tre lavoratori residui sia quanto alle precarie condizioni in cui versavano (anche per la necessità di inviare denaro alla famiglia



rimasta in patria), sia per il concreto trattamento ricevuto (netto percepito ben inferiore ai 7 euro, numero di ore marcatamente superiore a quello ufficiale, richiesta di retrocessione della parte retributiva riferita alle ferie: cfr. pag. 45 seg. della sentenza impugnata).

Allo stesso modo, il mero riferimento al fatto che gli imputati conoscessero "la condizione di stranieri", censurato dalla difesa anche con riferimento all'ulteriore requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, deve essere interpretato alla stregua delle ulteriori emergenze processuali: assumendo rilievo dirimente la richiesta di retrocessione di parte della retribuzione, iniziativa impensabile (oltre che del tutto illegittima) senza una piena consapevolezza di poter approfittare dell'assoluto squilibrio contrattuale derivante dalle precarie condizioni della controparte.

Risulta pertanto condivisibile il richiamo, da parte della Corte d'Appello, al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il delitto previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno» (Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).

3.2. Neppure può essere condivisa la residua censura, volta a lamentare una sorta di "disparità di trattamento" rispetto al rapporto intercorso con altro lavoratore (██████████ per il quale era intervenuta sentenza assolutoria.

Appare dirimente, rispetto ad ogni altra considerazione, il fatto che i due lavoratori "portati in comparazione" sono stati del tutto legittimamente ricondotti nell'alveo dell'art. 603-bis: da un lato, ██████████ era stato costretto alla retrocessione della parte di retribuzione relativa alle ferie (cfr. pag. 45); d'altro lato ██████████ pur avendo formalmente concordato una paga globale più alta, si era trovato in concreto ad essere retribuito per effettivi 5,70 Euro l'ora, senza ricevere alcunchè per ferie, tfr, bonus 80 euro, buoni pasto (cfr. pag. 46).

4. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto alle censure proposte da ██████████ e ██████████ condannati in appello per la sola imputazione di dichiarazione fraudolenta sub C, essendo l'accusa di sfruttamento, contestata al capo A, caduta per la mancata escussione dei lavoratori indicati come persone offese.

4.1. Per ciò che riguarda i rilievi formulati sull'attendibilità delle dichiarazioni dei ██████████ deve osservarsi che le censure assumono connotazioni reiterative di quanto dedotto in appello, in assenza, tra l'altro, di un adeguato



confronto con le diffuse argomentazioni esposte dalla Corte territoriale (pag. 50 segg.), in piena linea di continuità con il primo giudice, a sostegno della valutazione di attendibilità dei dichiaranti sul complessivo fenomeno in generale (emissione delle f.o.i. cui faceva seguito la retrocessione delle somme versate dalle società destinatarie, previo trattenimento di una "provvigione" del 15-16%: fase curata da [REDACTED] [REDACTED] e della conferma di tale valutazione anche dopo le precisazioni di [REDACTED] in ordine alla totale falsità di alcune fatture, in un primo tempo indicate come parzialmente false.

In buona sostanza, l'apprezzamento delle dichiarazioni dei [REDACTED] è stato motivato in termini immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta, alla luce non solo e non tanto della loro piena ed incondizionata ammissione degli addebiti, ma anche delle ulteriori dichiarazioni della impiegata [REDACTED] [REDACTED] (accortasi del fatto che "qualcosa non andava") e delle plurime anomalie riscontrate nell'esame della documentazione acquisita (genericità e incongruenza dell'oggetto delle fatture, prelievi in contanti subito successivi al pagamento delle stesse, emissione di fatture per importanti lavori edili in un periodo in cui la società emittente disponeva di un solo lavoratore, ecc.).

D'altra parte, i rilievi specificamente mossi alle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] (mancanza di autonomia e conseguente circolarità del contributo) non colgono nel segno, laddove si consideri che il predetto dichiarante, lungi dal limitarsi a confermare le dichiarazioni del figlio, aveva dato conto della propria "autonoma" attività volta ad assicurare la retrocessione (per lo più in contanti) delle somme erogate dalle società dei ricorrenti in pagamento delle fatture ricevute.

4.2. Con riferimento poi alla specifica fattura per cui è causa (emessa dalla [REDACTED] [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] riconducibile ai ricorrenti), la Corte d'Appello ha compiutamente esposto gli elementi indizianti (consistenza dell'importo nonostante le modeste dimensioni della società destinataria; assoluta genericità dell'oggetto indicato: "attività di assistenza aziendale finalizzata alla riorganizzazione aziendale"), valorizzando poi, quale significativo riscontro, sia le dichiarazioni [REDACTED] di non essere in grado di risalire a quale concreta attività di consulenza della [REDACTED] si riferisse la fattura (cfr. pag. 64 della sentenza impugnata), sia anche il fatto che, pochi giorni dopo il parziale pagamento della fattura da lui disposto, erano stati eseguiti dei prelievi in contanti di importo lievemente inferiore, ritenuti indicativi della retrocessione in favore della [REDACTED] [REDACTED]

Si tratta di un percorso argomentativo che resiste ai rilievi difensivi, non potendo in alcun modo convenirsi con l'assunto difensivo secondo cui la mancanza di spiegazioni circa l'attività giustificativa della fattura, da parte dell'imputato,



potrebbe al più costituire "un elemento di sospetto". Al riguardo, è appena il caso di osservare, da un lato, che [REDACTED] aveva aggiunto - alquanto contraddittoriamente - di essersi stupito per l'ammontare della fattura e di aver dato disposizioni di pagarla per metà (precisazioni incomprensibili se rese sul presupposto di non ricordare a cosa la fattura si riferisse). D'altro lato, il predetto ricorrente avrebbe ben potuto superare i prospettati difetti di memoria allegando una propria ricostruzione, alla luce della propria documentazione contabile, in ordine ai termini del rapporto con la società emittente e alla specifica attività professionale sottesa alla fattura (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. 'vicinanza della prova', può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva»).

4.3. Quanto infine alla residua censura, volta a contestare l'affermazione di responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] si è dinanzi ad una non consentita riproposizione di rilievi concernenti il merito della valutazione concordemente operata dai giudici di primo e di secondo grado.

La Corte d'Appello ha invero valorizzato non solo le dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] (il quale aveva precisato di aver tenuto contatti e rapporti anche con la ricorrente, oltre che ad [REDACTED] [REDACTED] ma anche la consolidata giurisprudenza in materia elaborata da questa Suprema Corte in tema di responsabilità del prestanome, in concorso con l'amministratore di fatto (cfr. pag. 65 seg. della sentenza impugnata). Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo immune da criticità qui rilevabili (cfr. anche, nella medesima prospettiva, Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 - 02, secondo cui «in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino»).

5. Anche le censure sollevate dai [REDACTED] e dallo [REDACTED] con ricorsi dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, appaiono nel loro complesso infondate.



5.1. Con riguardo alla conferma delle condanne per il reato di sfruttamento (cfr. capi H e L), anche in questo caso censurate facendo leva sulla "condizione di stranieri" conosciuta dagli imputati, non può che ribadirsi quanto già osservato a proposito di altre posizioni (cfr. *supra*, § 3).

Tale locuzione deve infatti essere inserita nel più ampio tessuto argomentativo della Corte territoriale, che, per i lavoratori rilevanti per i capi in questione, ha evidenziato (pag. 47 seg.) non solo le condizioni precarie sul piano economico (anche per la necessità di sostenere le rispettive famiglie di origine, rimaste in patria), ma anche il rilievo indiziante delle paghe orarie comprendenti anche tutte le voci accessorie oltre tfr e tredicesima (ritenute perciò dimostrative di una situazione di sfruttamento), nonché delle retrocessioni cui i lavoratori erano costretti per una parte della retribuzione ricevuta. Elemento, quest'ultimo, comprovante in termini inequivoci – in capo alla parte dominante – la consapevolezza dello sfruttamento e la volontà di approfittarne.

5.2. Anche con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta, devono essere ribadite le argomentazioni già espresse a proposito di altri ricorrenti (cfr. *supra*, § 4).

Si è già evidenziato, infatti, che la Corte territoriale ha diffusamente analizzato le dichiarazioni di ■■■■■ pervenendo a conclusioni di piena attendibilità, non inficiate da alcune correzioni relative alla falsità totale o parziale delle fatture emesse (correzioni non illogicamente spiegate con la progressiva disamina della documentazione fiscale e contabile, e quindi ricondotte ad una manifestazione di "genuino ripensamento": cfr. pag. 51 seg.).

Si è visto anche che le dichiarazioni di ■■■■■ del tutto omogenee a quelle del figlio nella ricostruzione della vicenda, non possono essere in alcun modo sminuite per una presunta circolarità del contributo, dal momento che ■■■■■ si è autoaccusato anche della fase, connotata da una propria "autonomia" operativa rispetto alla emissione delle fatture, relativa alla retrocessione, in favore delle società dei ricorrenti, delle somme versate dopo la ricezione delle fatture stesse.

Si è già accennato, ancora, agli importanti elementi di riscontro costituiti – oltre che dalle oggettive incongruità rilevate nell'oggetto delle fatture – dalle dichiarazioni della dipendente ■■■■■ progressivamente accortasi delle anomalie insite nelle fatture da lei stessa preparate, prima di essere sostituita in tali mansioni dalla compagna del ■■■■■ che teneva personalmente i rapporti con i soggetti riconducibili alle società destinatarie delle fatture per cui è causa (tra cui quelle riferibili ai ricorrenti: cfr. pag. 54 seg. della sentenza impugnata).



Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, che i ricorrenti hanno tentato di confutare con rilievi in realtà attinenti al merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di merito. Un percorso che non appare in alcun modo vulnerato dall'assoluzione dei [REDACTED] limitatamente alle fatture emesse dalla società [REDACTED] determinata dalle dichiarazioni del coimputato [REDACTED] pienamente confesso, e dalle incertezze documentali emerse anche nei rapporti con la casa madre rumena (cfr. pag. 58 seg. della sentenza impugnata).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Giovanni Liberati

